

DIRITTO

di GIOVANNI ALIBRANDI

La tutela della privacy nei controlli fiscali

Il D.M. 28.06.2022 del MEF detta le regole poste a tutela della privacy dei contribuenti nelle attività di controllo del Fisco.

Tra le regole poste a tutela della privacy dei contribuenti nelle **attività di controllo del Fisco**, spiccano in particolare quelle relative all'adozione, da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, di adeguate misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, incluse quelle di sicurezza, nonché di misure atte a ridurre il rischio di erronea rappresentazione della capacità contributiva.

In relazione ai criteri di rischio funzionali all'emersione delle posizioni fiscali da controllare, anche per incentivare l'adempimento spontaneo, i **dati personali trattati** sono quelli già contenuti nelle banche dati: dichiarazioni fiscali; patrimonio mobiliare e immobiliare; dati contabili e finanziari; dati dei pagamenti, versamenti e delle compensazioni; dati di profilazione attinenti ad eventuali indicatori di rischio desunti o derivati attribuiti ai soggetti. **Non sono oggetto di trattamento** i dati personali particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679: origini razziali o etniche; opinioni politiche; convinzioni religiose; appartenenza sindacale; dati genetici, biometrici, relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

I dati selezionati (dataset) sono conservati fino al **2° anno successivo a quello di decadenza** della potestà impositiva, in ogni caso, fino alla definizione di eventuali giudizi. In tale biennio, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza adottano misure di garanzia idonee ad escludere che i dati siano trattati per finalità diverse dall'esercizio del **diritto di accesso** da parte degli interessati; scaduto il periodo i dataset vengono cancellati, ad esclusione di quelli per i quali sono fissati criteri di conservazione in relazione alle finalità per cui ciascun dato è stato raccolto.

In ordine alla decorrenza dell'esercizio del diritto di accesso, incluso quello di ottenere dal titolare del trattamento conferma che questo sia o meno in corso, **i contribuenti sono classificati in 3 categorie**: contribuenti destinatari delle attività di stimolo all'adempimento spontaneo, dal momento di ricezione dell'invito a regolarizzare la posizione fiscale; contribuenti destinatari delle attività di controllo, dalla data di consegna del processo verbale di constatazione o dalla notifica dell'atto istruttorio o del provvedimento impositivo; contribuenti non rientranti in una delle precedenti categorie, dal primo giorno successivo a quello di decadenza della potestà impositiva. Il diritto di accesso non può essere esercitato per ottenere la limitazione o per opporsi al trattamento; al ricorrere di determinate condizioni l'interessato può esercitare i propri diritti tramite il **Garante della privacy**, così come può ottenere la rettifica di dati personali errati.

Il diritto alla cancellazione non è applicabile: il **trattamento dati** è effettuato nell'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare del medesimo, ossia Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, tenuti a trattare in modo esclusivo i dati personali indispensabili ed effettuare le operazioni di trattamento strettamente necessarie a prevenire e contrastare l'evasione e l'elusione fiscale. Affidabilità e accuratezza del modello di analisi e dei criteri di rischio utilizzati devono garantire che siano limitati i rischi di ingerenze nei confronti dei contribuenti che non presentano rischi fiscali significativi, nonché contenere i rischi di erronea rappresentazione della capacità contributiva dei medesimi.

Gli **atti e provvedimenti** inviati ai contribuenti devono sempre illustrare il rischio fiscale identificato e i dati utilizzati per individuarlo.